SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 febbraio 2003, n. **30**.

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonchè in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonchè sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;

3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera *l)* e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;

4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonchè alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;

e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province;

g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonchè ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;

h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

i) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;

l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000;

m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera *l);*

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonchè di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;

4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;

5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;

6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonchè un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;

7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;

n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;

o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da *a)* a *n),* che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;

p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:

1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;

2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;

3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;

q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonchè il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo moda-

lità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonchè, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;

g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso

del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera *a)*, e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;

c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;

d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

f) affermazione della computabilità *pro rata temporis* in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;

g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determi-

nabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonchè l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;

2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;

3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;

4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonchè alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;

5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti;

d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;

e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa;

f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;

b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche università;

c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura

di cui alla lettera *d)*, con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;

f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;

g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;

h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;

i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6.

(Esclusione)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

Art. 7.

(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o succes-

sivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.

5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro)

1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonchè per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera *f)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6»;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 3, comma 2-*bis*» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1»;

g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo)* – *1.* Per le im-

prese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 848):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali (MARONI) il 15 novembre 2001.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 13 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 18 dicembre 2001; 22, 23, 24, 29, 30, 31 gennaio 2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio 2002; 26, 27 marzo 2002; 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 maggio 2002; 4, 5, 12, 13 e 19 giugno 2002.

Esaminato in aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002 (stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 che formano l'atto n. 848-*bis*); 17, 18, 19 e 24 settembre 2002 e approvato il 25 settembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3193):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni, il 30 ottobre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 848-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 6, 12, 13, 14, 19, 26, 27 novembre 2002; il 3, 4, 11, 17 dicembre 2002; il 21, 23 gennaio 2003.

Esaminato in aula il 30 gennaio 2003; il 4 febbraio 2003 ed approvato il 5 febbraio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), è il seguente:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)*. — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:

«società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, è il seguente:

«2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.».

— Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20.

— Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego private), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.

2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, può autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie per l'impiego private.

3. Ogni membro che avrà autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovrà, nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.».

— Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1960, n. 289.

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

— Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2002, n. 96.

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979, è il seguente:

«Art. 1 *(Esercizio della professione di consulente del lavoro)*. — Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.».

— Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2001, n. 43.

— Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.

— Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.

— Il testo dell'art. 1676 del codice civile è il seguente:

«Art. 1676 *(Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).* — Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.».

Note all'art. 2:

— Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997, è il seguente:

«5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, è il seguente:

«Art. 17 *(Riordino della formazione professionale).* — 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera *a)* nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.».

— Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, è il seguente:

«Art. 18 *(Tirocini formativi e di orientamento)*. — 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.».

Nota all'art. 3:

— Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.».

— Il testo dell'art. 2113 del codice civile è il seguente:

«Art. 2113 *(Rinunzie e transazioni)*. — Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.».

— Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), si vedano le note all'art. 9.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 9:

— Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2001, n. 94.

— Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. *L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.* Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.».

— Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3 *(Trattamento economico del socio lavoratore)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera *a)*, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.».

— Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1958, n. 83.

— Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Altre normative applicabili al socio lavoratore)*. — 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsi dall'art. 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lettera *a)*. La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.».

— Il testo dell'art. 2526 del codice civile è il seguente:

«Art. 2526 *(Recesso del socio)*. — La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.».

— Il testo dell'art. 2527 del codice civile è il seguente:

«Art. 2527 *(Esclusione del socio)*. — L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6 *(Regolamento interno)*. — 1. *Entro il 31 dicembre 2003*, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d)*, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 1, *nonché all'art. 3, comma 2-bis*, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto *al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1*. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), è il seguente:

«1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) *(omissis)*;

b) lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.».

03G0036

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2003, n. 31.

Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo e quinto comma della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, articolo 1 ed allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, degli affari esteri, della giustizia, della economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disciplina delle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali

1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative, contenute nelle normative adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

3. Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici, non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato 1.

4. L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

5. Il Ministero della salute può chiedere al produttore o, se del caso, all'importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo quanto previsto dal comma 4. Se detti lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti riferimenti a tale pubblicazione.

Art. 2.

Requisiti di purezza

1. Alle sostanze elencate nell'allegato 1 si applicano, laddove previsti, i requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, adottato in attuazione di disposizioni comunitarie o, comunque, dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.

2. Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. È consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SOSTANZE CON SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Ai fini dell'elenco che segue si intende per
- AFMS: ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI
- ADAP ALIMENTI DESTINATI DA UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, compresi gli AFMS ma esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
Categoria 1. Vitamine		
VITAMINA A		
- retinolo	x	
- acetato di retinile	x	
- palmitato di retinile	x	
- beta carotene	x	
VITAMINA D		
- colecalciferolo	x	
- ergocalciferolo	x	
VITAMINA E		
- D-alfa-tocoferolo	x	
- DL-alfa-tocoferolo	x	
- acetato di D-alfa-tocoferile	x	
- acetato di DL-alfa-tocoferile	x	
- succinato acido di D-alfa-tocoferile	x	
VITAMINA K		
- fillochinone (fitomenadione)	x	
VITAMINA B1		
- cloridrato di tiamina	x	
- monoidrato di tiamina	x	
VITAMINA B2		
- riboflavina	x	
- riboflavina -5'-fosfato, sodio	x	

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
NIACINA		
- acido nicotinico	x	
- nicotinamide	x	
ACIDO PANTOTENICO		
- D-pantotenato, calcio	x	
- D-pantotenato, sodio	x	
- dexpantenolo	x	
VITAMINA B6		
- cloridrato di piridossina	x	
- piridossina 5'-fosfato	x	
- dipalmitato di piridossina	x	
ACIDO FOLICO		
- Acido pteroil-monoglutammico	x	
VITAMINA B12		
- cianocobalamina	x	
- idrossicobalamina	x	
BIOTINA		
- D-biotina	x	
VITAMINA C		
- acido L-ascorbico	x	
- L-ascorbato di sodio	x	
- L-ascorbato di calcio	x	
- L-ascorbato di potassio	x	
- 6-palmitato di L-ascorbile	x	
Categoria 2 MINERALI		
CALCIO		
- carbonato di calcio	x	
- cloruro di calcio	x	
- sali di calcio dell'acido citrico	x	
- gluconato di calcio	x	
- glicerofosfato di calcio	x	
- lattato di calcio	x	
- sali di calcio dell'acido ortofosforico	x	

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
- idrossido di calcio	x	
- ossido di calcio	x	
MAGNESIO		
- acetato di magnesio	x	
- carbonato di magnesio	x	
- cloruro di magnesio	x	
- sali di magnesio dell'acido citrico	x	
- gluconato di magnesio	x	
- glicerofosfato di magnesio	x	
- sali di magnesio dell'acido ortofosforico	x	
- lattato di magnesio	x	
- idrossido di magnesio	x	
- ossido di magnesio	x	
- solfato di magnesio	x	
FERRO		
- carbonato ferroso	x	
- citrato ferroso	x	
- citrato ferrico di ammonio	x	
- gluconato ferroso	x	
- fumarato ferroso	x	
- difosfato ferrico di sodio	x	
- lattato ferroso	x	
- solfato ferroso	x	
- difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)	x	
- saccarato ferrico	x	
- ferro elementare (carbonile + elettrolitico+ + riduzione con idrogeno)	x	
RAME		
- carbonato rameico	x	
- citrato rameico	x	
- gluconato rameico	x	
- solfato rameico	x	
- complesso rame-lisina	x	
IODIO		
- ioduro di potassio	x	
- iodato di potassio	x	
- ioduro di sodio	x	
- iodato di sodio	x	

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
ZINCO		
- acetato di zinco	x	
- cloruro di zinco	x	
- citrato di zinco	x	
- gluconato di zinco	x	
- lattato di zinco	x	
- ossido di zinco	x	
- carbonato di zinco	x	
- solfato di zinco	x	
MANGANESE		
- carbonato di manganese	x	
- cloruro di manganese	x	
- citrato di manganese	x	
- gluconato di manganese	x	
- glicerofosfato di manganese	x	
- solfato di manganese	x	
SODIO		
- bicarbonato di sodio	x	
- carbonato di sodio	x	
- cloruro di sodio	x	
- citrato di sodio	x	
- gluconato di sodio	x	
- lattato di sodio	x	
- idrossido di sodio	x	
- sali di sodio dell'acido ortofosforico	x	
POTASSIO		
- bicarbonato di potassio	x	
- carbonato di potassio	x	
- cloruro di potassio	x	
- citrato di potassio	x	
- gluconato di potassio	x	
- glicerofosfato di potassio	x	
- lattato di potassio	x	
- idrossido di potassio	x	
- sali di potassio dell'acido ortofosforico	x	
SELENIO		
- seleniato di sodio	x	
- selenito acido di sodio	x	
- selenito di sodio	x	

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
CROMO (III) e suoi esaidrati		
- cloruro di cromo	x	
- solfato di cromo	x	
MOLIBDENO (VI)		
- molibdato di ammonio	x	
- molibdato di sodio	x	
FLUORO		
- fluoruro di potassio	x	
- fluoruro di sodio	x	
CATEGORIA 3. Amminoacidi		
- L-alanina	x	
- L-arginina	x	
- L-acido aspartico		x
- L-citrullina		x
- L-cisteina	x	
- L-cistina	x	
- L-istidina	x	
- L-acido glutammico	x	
- L-glutammina	x	
- glicina		x
- L-isoleucina	x	
- L-leucina	x	
- L-lisina	x	
- L-lisina acetata	x	
- L-metionina	x	
- L-ornitina	x	
- L-fenilalanina	x	
- L-prolina		x
- L-treonina	x	
- L-triptofano	x	
- L-tirosina	x	
- L-valina	x	

Nel caso degli amminoacidi possono essere utilizzati, nella misura del possibile, anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati

SOSTANZA	Condizioni d'uso	
	Tutti gli ADAP	AFMS
Categoria 4. Carnitina e Taurina		
- L-carnitina	x	
- cloridrato di L-carnitina	x	
- taurina	x	
Categoria 5. Nucleotidi		
- acido adenosina-5'-fosforico (AMP)	x	
- sali sodici dell'AMP	x	
- acido citidina –5'monofosforico (CMP)	x	
- sali sodici del CMP	x	
- acido guanosina 5'-fosforico (GMP)	x	
- sali sodici del GMP	x	
- acido inosina 5'-fosforico (IMP)	x	
- sali sodici dell'IMP	x	
- acido uridina-5'-fosforico (UMP)	x	
- sali sodici dell'UMP	x	
Categoria 6. Colina e Inositolo		
- colina	x	
- cloruro di colina	x	
- bitartrato di colina	x	
- citrato di colina	x	
- inositolo	x	

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione così recita:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(Omissis).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, legge n. 186.

— La direttiva 2001/15/CE è pubblicata nella GUCE del 22 febbraio 2001, legge n. 52.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'articolo 1 e l'allegato B, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno [1/a] dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.»

«ALLEGATO *B*

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [38].

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché le relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva su commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi del pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA) European Transport Worker Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (39).

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (40).

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.»

Note all'art. 1

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 1, del citato decreto, così recita:

«1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato *I*.

— Il regolamento (CE) n. 258/97, reca: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

Nota all'art. 2.

— Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

Note all'art. 3.

— Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, si veda nelle note alle premesse.

03G0049

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sacrofano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sacrofano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sacrofano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sacrofano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove dei dieci sottoscrittori dell'atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 dicembre 2002, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14109/3852/1999/Gab./AA.LL. del 20 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sacrofano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 28 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiavari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Chiavari (Genova) ed il sindaco nella persona della prof.ssa Alessandra De Barbieri;

Considerato che, in data 17 dicembre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiavari (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Buffoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chiavari (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona della prof.ssa Alessandra De Barbieri.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 103/2003/AREA2 del 7 gennaio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiavari (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Buffoni.

Roma, 28 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Caiazzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caiazzo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caiazzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Vasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caiazzo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2002, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n, 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone. nel contempo, con provvedimento n. 4156/13.4/Gab. del 19 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caiazzo (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Vasco.

Roma, 28 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2002.

Disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del Corpo prefettizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, con la quale il Governo è stato delegato a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia nel rispetto della specificità dei compiti connessi con la funzione di rappresentanza generale del Governo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riconosce espressamente la specificità delle funzioni professionali della carriera prefettizia;

Visto, altresì, l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che conferisce al prefetto la responsabilità degli uffici territoriali del Governo;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di rilasciare al personale della carriera prefettizia un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967;

Decreta:

Art. 1.

Ai prefetti, ai vice prefetti e ai vice prefetti aggiunti in servizio viene rilasciata una tessera di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni proprie della carriera prefettizia.

Art. 2.

Il documento, in carta filigranata e con elementi di sicurezza, conforme all'allegato *A*, riproduce la fotografia dell'interessato, indica i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data del rilascio, e contiene la firma dell'interessato e il timbro del Ministero dell'interno.

Art. 3.

La tessera ha una validità di cinque anni, può essere convalidata una sola volta per un uguale periodo di tempo e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce logorio.

Roma, 13 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

DESCRIZIONE TECNICA DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DEL CORPO PREFETTIZIO

Il libretto è composto di otto pagine più risguardia con copertina in pelle e pellicola autoadesiva di sicurezza per la protezione della fotografia e dei dati anagrafici.

Le altre caratteristiche del libretto sono:

1. formato: cm. 8,8 × cm. 12,5;

2. carta: filigranata in chiaro scuro, riproducente lo stemma della Repubblica italiana e la scritta «Ministero dell'interno» con fibrille invisibili fluorescenti e non fluorescenti;

3. stampa interni: litografica con fondini di sicurezza e testi;

4. numerazione: tipografica in prima pagina a cinque cifre;

5. cucitura: con filo di sicurezza;

6. copertina: in pelle di colore bordeaux con scritte in oro (stemma della Repubblica italiana - leggende «Repubblica italiana, Ministero dell'interno, Corpo prefettizio, tessera personale di riconoscimento»).

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO PREFETTIZIO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Mod. A

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Numero tessera

Cognome

Nome

Qualifica

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida
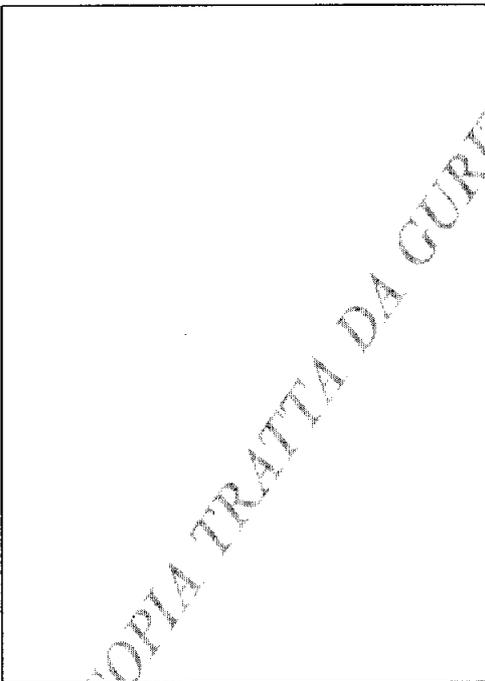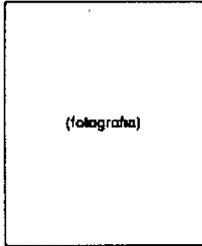
(fotografia)

Firma del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Via

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONNOTATI
E
CONTRASSEGNI SALIENTI

STATURA ....

CAPELLI ....

OCCHI ....

SEGNI PARTICOLARI ....

....

....

.lì

CONVALIDA

LA PRESENTE TESSERA È CONVALIDATA FINO AL

..............lì..............................

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

NOTE

Ai sensi della legge italiana, la tessera personale di riconoscimento della carriera prefettizia è documento valido ai fini della identità personale ed è valida per recarsi all'estero (Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, Decreto Ministro dell'Interno 13 dicembre 2002, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e Decreto Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649).

NOTICE

According to the Italian legislation, the personal identification card relating to prefects' corps is a valid document for purposes of personal identity and it is also valid for going abroad (Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, Decreto Ministro dell'Interno 13 dicembre 2002, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e Decreto Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649).

NOTE

Conformément à la législation italienne, la pièce d'identité attestant l'appartenance au corps préfectoral est un document prouvant l'identité du titulaire et valable pour se rendre l'étranger (Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, Decreto Ministro dell'Interno 13 dicembre 2002, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e Decreto Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649).
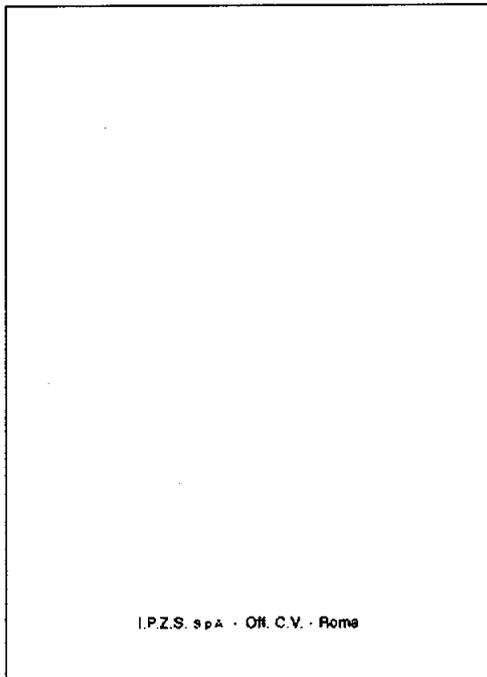
I.P.Z.S. S.p.A. - Off. C.V. - Roma

03A02142

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2002.

Determinazione delle procedure per l'erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2002.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 e 12 febbraio 2002 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2002 e le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di 12,91 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 e di 25,82 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, a seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/2002 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.

3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 6.1.2.5 «Centri autorizzati di assistenza fiscale» - cap. 3845 - di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2002 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto Ufficio amministrazione delle risorse.

4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2002, ricevuti dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.

1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2002, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, il compenso di cui all'art. 1 è corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria verrà corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 376

03A02321

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2002 relativa al programma per la raccolta dei dati alièutici, di cui al regolamento CE n. 1543/2000, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 46/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2002) 3080 del 19 agosto 2002 che, nel quantificare in 3.667.295,00 euro l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2002, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici per il periodo 2002-2006, stabilisce in 1.833.648,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta a 1.833.647,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere per la copertura di tale quota alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 260355 del 13 settembre 2002;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alièutica, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 1.833.647,00 euro, per l'annualità 2002, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 344

03A02083

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale del progetto DELTA «Développement de systEmes cultureLs TerritoriAux», in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 47/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999,

ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il contratto ME8/AIDCO/2000/2095-1 di approvazione del progetto DELTA «Développement de systEmes cultureLs TerritoriAux» sottoscritto tra la Commissione europea e l'Istituto per il Mediterraneo (IMED) nel dicembre 2001 che, a fronte di un costo complessivo ammontante a 3.644.870,00 euro, accorda una sovvenzione comunitaria di 2.915.896,00 euro, pari all'80 per cento del costo complessivo, rimanendo il restante 20 per cento a carico del consorzio di partners costituitosi per lo sviluppo del progetto medesimo e coordinato dall'IMED;

Considerato che i partners hanno stipulato un protocollo d'intesa, approvato dal Comitato di pilotaggio nella riunione del 21 maggio 2002, che, tra l'altro, ha ripartito tra gli stessi il costo complessivo del progetto ed i relativi contributi a carico della Commissione europea;

Considerato che al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee - quale partner del consorzio predetto - è stato assegnato un budget di 687.621.06 euro, di cui 550.096,85 euro a carico della Commissione europea ed i restanti 137.524,21 euro a proprio carico;

Tenuto conto che con nota n. 4541 del 3 ottobre 2002 il citato Ministero, nel rappresentare la mancanza di risorse nel proprio stato di previsione nonché l'indisponibilità di altre fonti di cofinanziamento, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il predetto ammontare di 137.524,21 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto DELTA «Développement de systEmes cultureLs TerritoriAux», richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee un cofinanziamento nazionale di 137.524,21 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 345

03A02084

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.947 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 2003, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo n. 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo n. 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo n. 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo n. 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 gennaio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo n. 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02279

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2002.

Modifica della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ne stabilisce la composizione;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato»;

Considerato che alcuni componenti della suddetta commissione sono stati sostituiti con i decreti del Ministero della salute di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali del 4 aprile 2002 e del 31 luglio 2002;

Acquisite le designazioni del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attività culturali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato olimpico nazionale italiano, del Consiglio nazionale dei chimici, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è modificata ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come segue:

presidente: dott. Giovanni Zotta - Ministero della salute;

componenti:

dott. Nello Martini - Ministero della salute;

prof. Carmelo Rocca - Ministero per i beni e le attività culturali;

d.ssa Roberta Innamorati - Ministero per i beni e le attività culturali;

dott. Lorenzo Liverani - Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

prof. Santo Davide Ferrara - Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d.ssa Roberta Pacifici - Istituto superiore di sanità;

dott. Carlo Tranquilli - Comitato olimpico nazionale italiano;

sig. Mariano Ravazzolo - Comitato olimpico nazionale italiano;

prof. Dino Ponchio - rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

sig.ra Antonella Bellutti - rappresentante degli atleti;

prof. Elio Calabrese - tossicologo forense;

prof. Fabio Pigozzi - medico specialista in medicina dello sport;

prof. Ruggero Rossi - medico specialista in medicina dello sport;

prof. Francesco Tancredi - pediatra;

prof. Roberto Verna - patologo clinico;

dott. Dario D'Ottavio - biochimico clinico;

prof. Luciano Caprino - farmacologo clinico;

prof. Antonio Dal Monte - rappresentante degli enti di promozione sportiva;

prof.ssa Paola Minghetti - esperto in legislazione farmaceutica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

03A02147

DECRETO 21 gennaio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Pia», in Sant'Anatolia di Narco, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 ottobre 2000 con la quale la Società Valnerina Ambiente S.n.c. di Paggi Patrizio e Puggini Nadia, con sede in località Grotti del comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia), ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Pia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua Pia» sito nel comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e la successiva documentazione fatta pervenire dalla società;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 aprile 2002, del 16 luglio 2002 e del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua Pia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua Pia» sito nel comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01964

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sangiorgese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione del commissario governativo datata 19 luglio 2001, nei confronti della società cooperativa agricola «Sangiorgese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperati ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Sangiorgese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita in data 9 giugno 1978, con atto a rogito del notaio dott.ssa Vittoria Calvi di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 7 luglio

1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Maurizio Leuzzi, con studio in Nardò (Lecce), via Conte di Torino n. 31/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02151

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Benemerita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Jesi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale il dott. Paolo Clementi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Benemerita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 17 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi domiciliata in via G. Venezian n. 1, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Clementi, che non ha accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02080

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Sarnanese», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore della cooperativa, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Vista l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Sarnanese», con sede in Macerata, in liquidazione (codice fiscale n. 83002910434) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, domiciliata in Matelica (Macerata), via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02081

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fare - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Verdello e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 settembre 2001 e del successivo accertamento in data 12 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Fare - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Verdello (Bergamo) (codice fiscale n. 02569270164), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Franco Riva, nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953, ivi domiciliato in via Donizetti, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02082

DECRETO 12 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «No.Ma.Tes», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con cui la S.r.l. «No.Ma.Tes» del Gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del Gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 5 novembre 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del rendiconto della gestione del piano finale di liquidazione e del riparto finale ai creditori della società sopracitata;

Vista l'istanza in data 16 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori e conseguentemente di avere provveduto a dare esecuzione al piano di riparto finale, chiede che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «No.Ma.Tes»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «No.Ma.Tes», ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «No.Ma.Tes», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «No.Ma.Tes.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 12 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02202

DECRETO 12 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Textile Shop», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con cui la S.p.a. «Textile Shop» del Gruppo Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000, con il quale è stato nominato commissario delle società del Gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Petrillo;

Visto il provvedimento in data 5 novembre 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del rendiconto della gestione del piano finale di liquidazione e del riparto finale ai creditori della società sopracitata;

Vista l'istanza in data 16 dicembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori e conseguentemente di avere provveduto a dare esecuzione al piano di riparto finale, chiede che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Textile Shop»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Textile Shop», ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Textile Shop», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Textile Shop».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 12 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02203

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2002.

Proroga dell'accesso al trattamento di mobilità in favore dei dipendenti della società FILDAUNIA, in Foggia. (Decreto n. 31843).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale il trattamento economico di mobilità, previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è stato prorogato di dodici mesi, nel limite massimo di 6 miliardi di lire;

Vista la nota del 15 aprile 2002 dell'INPS — Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito — Area disoccupazione e mobilità, con la quale è stata rappresentata la possibilità di estendere i benefici di cui al sopradetto decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, anche ad alcuni ex lavoratori provenienti da società ubicate nella provincia di Foggia;

Vista la nota del 23 aprile 2002, n. 51951, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori — Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione — Div. V, con la quale sono stati indicati i criteri circa l'estensione del trattamento di mobilità, così come richiesto dall'ente previdenziale;

Vista la nota del 3 ottobre 2002, n. 684, del predetto Istituto con la quale è stata comunicata l'avvenuta erogazione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 e, successivamente, ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 6 giugno 2001, n. 30012, fino al 31 dicembre 2001, in favore di 51 lavoratori licenziati dalla FILDAUNIA S.p.a. di Foggia;

Vista l'istanza di proroga dell'indennità di mobilità, avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 26 dicembre 2001, n. 448, in favore dei predetti lavoratori;

Visto il verbale d'intesa del 16 luglio 2002, stipulato presso la provincia di Foggia, nel quale la stessa amministrazione provinciale si è impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di attività imprenditoriali, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori, così come individuati dall'INPS con la richiamata nota del 3 ottobre 2002, n. 684;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 51 ex dipendenti dalla società FILDAUNIA di Foggia.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 643.439,00 (pari a L. 1.245.870.500) l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 39

03A02105

DECRETO 24 gennaio 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996 relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 300 del 22 dicembre 1973 con il quale il direttore del soppresso ufficio provinciale del lavoro di Alessandria ha costituito, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile e decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota n. 23 del 20 gennaio 2003 con la quale l'Associazione del commercio del turismo e dei servizi Alessandria, ha proposto la sig.ra Bobbiesi Laura, in sostituzione del sig. Capra Marzani Alberto, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Bobbiesi Laura è nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro e in sostituzione del sig. Capra Marzani Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 24 gennaio 2003

Il direttore provinciale reggente: SANLORENZO

03A01948

DECRETO 4 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Pace soc. coop.va a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 28 giugno 1996, la società cooperativa edilizia «Pace soc. coop.va a r.l.». è stata messa in liquidazione e il rag. Pugliese Giuseppe, nato ad Armento il 25 ottobre 1935, con domicilio in Potenza alla via Addone n. 2, è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale di ispezione del 2 dicembre 2000, redatto da un ispettore dell'U.N.C.I., dal quale si evince che la predetta cooperativa è inadempiente alle formalità contabili-amministrative;

Visto il verbale di accertamento del 10 aprile 2002, effettuato da parte di un ispettore di questa direzione, in cui si rileva che non sono state eliminate le prescrizioni riscontrate in sede ispettiva;

Preso atto che il liquidatore del sodalizio in questione non ha ottemperato alla diffida n. 2791 del 28 febbraio 2001;

Vista la nota n. 1465598 del giorno 11 luglio 2002 del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V Area IV - Roma di richiesta di provvedimento di sostituzione del liquidatore *de quo*, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto in data 3 febbraio 2002, del Ministero delle attività produttive;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore come indicato nella nota ministeriale sopra citata;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pugliese Giuseppe, nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Pace soc. coop.va a r.l.» con assemblea straordinaria del 28 giugno 1996, è so-

stituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dall'avv. Lovelli Cosimo, nato a Potenza il 5 maggio 1968, residente a Potenza alla via E. Toti n. 8.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore Lovelli Cosimo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 4 febbraio 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A02102

DECRETO 11 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 22 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 per il quadriennio 2002-2006;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il dott. Raffaello Jeran in rappresentanza della C.I.D.A. di Milano;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota prot. n. LC/cv 026 del 29 gennaio 2003 della C.I.D.A. di Milano con la quale viene designato il dott. Sergio Zeme quale componente del suddetto comitato in sostituzione del dott. Raffaello Jeran;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sergio Zeme componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 febbraio 2003

Il direttore provinciale: TRUPPI

03A02101

DECRETO 11 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e ridefinita la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 1/03 del 13 gennaio 2003 di costituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, del comitato provinciale dell'Istituto, con il quale il dott. Domenico Tripodi è stato nominato componente dello stesso, su segnalazione dell'Unione provinciale commercio e turismo (Confcommercio) ed in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare n. 24 dell'11 dicembre 1970 della div. III della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, avente come oggetto: «Composizione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. - Casi di incompatibilità»;

Vista la nota prot. n. 55/03 del 5 febbraio 2003, con la quale il presidente della Confcommercio di Reggio Calabria comunica che, per mero errore, è stato segnalato il nominativo del dott. Domenico Tripodi, incompatibile, in relazione ai compiti attribuiti al comitato, in quanto funzionario del patronato Enasco;

Considerato che, con la predetta nota, l'associazione in questione ha designato il dott. Attilio Funaro quale proprio rappresentante in seno al comitato;

Decreta:

Il dott. Attilio Funaro, medesimo, nato a Reggio Calabria il 10 ottobre 1950 e domiciliato c/o Confcommercio - via Castello n. 4 - Reggio Calabria, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Domenico Tripodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 11 febbraio 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A01978

DECRETO 11 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede la nomina da parte del direttore della Direzione provinciale del lavoro di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate, da inserire nelle speciali commissioni del comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la decisione dei ricorsi rispettivamente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto n. 4/03 del 23 gennaio 2003 con il quale è stata ricostituita, tra l'altro, la commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali, di cui la sig.ra Lanucara Anna è stata nominata componente, su segnalazione dell'Unione provinciale commercio e turismo (Confcommercio);

Vista la circolare n. 24 dell'11 dicembre 1970 della Div. III della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, avente come oggetto: «Composizione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. - Casi di incompatibilità»;

Vista la nota protocollo n. 55/03 del 5 febbraio 2003, con la quale il presidente della Confcommercio di Reggio Calabria comunica che, per mero errore, è stato segnalato il nominativo della sig.ra Lanucara Anna, incompatibile, in relazione ai compiti attribuiti alla commissione, in quanto funzionario del patronato Enasco;

Considerato che, con la predetta nota, l'associazione in questione ha designato la sig.ra Lanucara Maria Teresa quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione;

Decreta:

La sig.ra Lanucara Maria Teresa, medesima, nata a Reggio Calabria il 29 marzo 1959 e domiciliata c/o Confcommercio - via Castello n. 4 - Reggio Calabria, è nominata componente della commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali, in sostituzione della sig.ra Lanucara Anna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 11 febbraio 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A01979

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 febbraio 2003.

Designazione dell'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 25 settembre 2000 e successive integrazioni con cui l'Istituto Giordano S.p.a. con sede a Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1, parte prima e terza del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto n. 136/2002 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;

Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede dell'Istituto Giordano nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2002 d'intesa con i rappresentanti del Ministero dell'interno.

Visto il verbale di verifica in data 2 dicembre 2002, effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - d'intesa con il Ministero dell'interno relativo ai risultati delle verifiche eseguite presso la sede dell'Istituto Giordano;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento.

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Istituto Giordano» S.p.a., con sede legale a Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, è designato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, degli equipaggiamenti marittimi elencati negli allegati A.1.1. (mezzi di salvataggio) e A.1.3., (protezione antincendio) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per l'allegato A.1.3, relativo alla protezione antincendio, sono esclusi i seguenti dispositivi:

1. A.1/3.9 impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli previsti dalla regola II-2/12 della convenzione Solas;

2. A.1.3/10 ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nel locale macchine;

3. A.1/3.12 dispositivi per impedire il passaggio di fiamme nelle cisterne delle petroliere;

4. A.1/3.15 materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio e di olio combustibile;

5. A.1/3.28 sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatici e al sistema automatico di estinzione incendi «a sprinkler» e di segnalazione incendi p.e. interruttori flussometri e quadri di allarme).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A01976

DECRETO 5 febbraio 2003.

Designazione dell'Istituto Italcert S.p.a., in Milano per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 20 marzo 2000 con cui l'Istituto Italcert, con sede a Milano, viale Sarca n. 336, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE di equipaggiamenti di cui all'allegato Al, parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto n. 136/2002 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;

Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede dell'Istituto Italcert nei giorni 4 e 5 giugno 2002 d'intesa con i rappresentanti dei Ministero dell'interno;

Visto il verbale di verifica in data 2 dicembre 2002, effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto — d'intesa con il Ministero dell'interno relativo ai risultati delle verifiche eseguite presso la sede dell'Istituto Italcert;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «Istituto Italcert» S.p.a., con sede a Milano, viale Sarca n. 336 — è designato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, degli equipaggiamenti marittimi elencati nella parte A.1.3. (protezione antincendio), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, limitatamente ai seguenti dispositivi:

1. A.1/3.7 Apparecchio autorespiratore ad aria compressa;

2. A.1/3.8 Apparecchio di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A01977

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2002.

Modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate»;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;

Ritenuto di stabilire le modalità operative del Fondo, per la riassicurazione dei rischi agricoli, come previsto dal medesimo comma 3 dell'art. 127, avanti richiamato;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il Fondo riassicurativo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito denominato «Fondo», provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi, in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni dell'Unione europea, dello Stato nazionale, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e di altri enti territoriali competenti in materia.

2. Le azioni del Fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i produttori agricoli e sono rivolte prioritariamente alle coperture assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito.

3. Compatibilmente con le priorità di cui al precedente comma 2, e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il Fondo può intervenire anche a sostegno delle coperture assicurative monorischio e pluririschio concernenti contratti assicurativi già consolidati sul mercato.

4. L'ISMEA è autorizzata alla gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi con l'obbligo di una contabilità separata e del rendiconto, così come previsto dall'art. 4 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2002, n. 729.

5. L'ISMEA provvede alla gestione del Fondo nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, attraverso una struttura dedicata, ovvero ramo d'azienda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Tipologie di polizze

1. Si intendono per:

a) polizze sui rischi singoli o monorischio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da un solo evento dannoso a carico di una o più colture;

b) polizze sui rischi combinati o pluririschio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più colture;

c) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità;

d) polizze sui ricavi, i contratti assicurativi che coprono il ricavo calcolato come prodotto fra resa dell'attività produttiva e prezzo della produzione alla raccolta;

e) polizze sul reddito, i contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o più attività produttive o dell'insieme delle attività produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione.

Art. 3.

Adempimenti del Fondo

1. Il Fondo assume in riassicurazione i rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. I medesimi rischi possono essere immessi sul mercato per la cessione anche parziale alle imprese di riassicurazione.

2. La copertura riassicurativa delle polizze multirischio, sui ricavi e sul reddito, può essere assunta dal Fondo a condizioni più favorevoli per incentivare la loro diffusione, nei termini stabiliti dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200.

3. Al pagamento dei risarcimenti, secondo le disposizioni contrattuali stabilite dai contraenti, provvedono le imprese di assicurazione che assumono le polizze.

Art. 4.

Entrate del Fondo

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dagli stanziamenti di bilancio recati dall'art. 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dalla legge finanziaria annuale;

b) dai premi di riassicurazione versati dalle imprese di assicurazione.

2. Nell'ambito della gestione finanziaria del Fondo è costituita una riserva di stabilizzazione per fronteggiare le imprevedibili eccedenze di rischio, alimentata annualmente da una aliquota percentuale applicata sulle entrate.

Art. 5.

Piano riassicurativo agricolo annuale

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, è approvato il piano riassicurativo agricolo annuale. Nel piano riassicurativo agricolo annuale sono stabilite:

a) la percentuale dei rischi, per ogni tipologia di polizza, che il Fondo può assumere in riassicurazione dalle imprese di assicurazione che contrattano le polizze agevolate;

b) la percentuale dei rischi delle diverse tipologie di polizze agevolate, che il Fondo può mantenere a proprio carico;

c) la percentuale dei premi che le imprese di assicurazione possono cedere al Fondo ai fini della copertura riassicurativa;

d) le modalità di accertamento delle condizioni contrattuali che determinano l'intervento del Fondo per il pagamento dei risarcimenti;

e) l'aliquota percentuale da applicare alle entrate del Fondo, da destinare alla riserva di stabilizzazione;

f) le specialità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, notificato alla Commissione europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 132

03A02201

DECRETO 11 febbraio 2003.

Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000, e prorogato per l'anno 2003 dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 69, comma 14;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con riferimento all'art. 2 concernente l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei richiamati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e successive modificazioni, concernente la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, concernente la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, recante la proroga al 30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei consorzi nonché al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla gestione sperimentale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2002,

recante, anche per il consorzio costituito nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la proroga al 30 giugno 2002 della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Visto il parere n. 4515/02 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 2002 concernente la costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Ritenuto di dover conformare al predetto parere del Consiglio di Stato la disciplina per l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi;

Considerata la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ecosistema in base alla quale si ritiene di dover stabilire tempi e linee guida comuni affinché le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Veneto esplichino le rispettive competenze in materia di consorzi gestionali sulla base di criteri armonizzati di sostenibilità ecosistemica;

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998, può essere affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia.

2. Le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Veneto, sedi dei consorzi di cui al precedente comma, provvedono, entro trenta giorni dall'adozione del programma pluriennale di cui all'art. 2, all'affidamento di cui al comma precedente ai consorzi esistenti e/o all'istituzione di nuovi consorzi anche su base sub-compartimentale nel rispetto dei principi di tutela dei molluschi bivalvi e dell'ecosistema della fascia costiera di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma 2, si ritiene opportuno che le regioni adottino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che, tenendo conto delle specificità geomorfologiche di ciascun areale, garantisca, nel territorio di competenza, l'equilibrio tra prelievo dei molluschi bivalvi e reali capacità di riproduzione degli stessi anche attraverso la determinazione di quantitativi massimi di cattura di molluschi bivalvi distinti per specie, l'indicazione di modalità per l'attuazione del ripopolamento nonché i tempi e/o gli areali per i periodi di riposo biologico.

2. Il programma, sulla base delle risultanze scientifiche fornite da istituti di ricerca riconosciuti e dei pareri delle commissioni consultive locali per la pesca marittima di cui alla legge n. 963/1965, indica altresì ogni altra misura di razionalizzazione del funzionamento dei consorzi di gestione volta a garantire il rispetto delle pertinenti norme comunitarie anche attraverso la previsione di attività di vigilanza in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge.

3. Ciascuna regione, con proprio atto normativo da emanarsi entro il medesimo termine di cui al comma 1, può dispone che, per il territorio di competenza, l'attività consortile rimanga disciplinata interamente o in parte dalla disciplina nazionale preesistente al decreto ministeriale 5 agosto 2002 nelle premesse indicato che è abrogato, fatto salvo l'art. 3, comma 11, unitamente ai decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 per la parte concernente l'istituzione dei comitati ivi indicati. Nel medesimo termine, ciascuna regione può prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per fronteggiare le calamità che compromettono lo stato dei molluschi bivalvi, richiedendo un contributo all'avvio del Fondo medesimo alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura che provvederà a gravare sui pertinenti fondi, allo scopo destinati dall'atto di proroga del VI Piano triennale citato nelle premesse.

4. Compatibilmente con le disposizioni del precedente comma, nelle more dell'intervento normativo regionale, vigono tutte le norme preesistenti al decreto ministeriale 5 agosto 2002 in materia di gestione e tutela dei molluschi bilvalvi.

Art. 3.

1. Fermo restando il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla draga idraulica, già fissato fino al 2008, ai sensi della legge n. 164/1998, con decreto ministeriale 21 luglio 1998, la regione può, nel territorio di competenza, rideterminare, su base compartimentale, la distribuzione della flotta in misura eco-compatibile sulla base delle risultanze scientifiche disponibili per l'areale.

Art. 4.

1. Su richiesta di almeno cinque regioni, ove hanno sede i consorzi di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, sentita la Commissione

consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge n. 963/1965, istituisce un Consiglio permanente Stato-regioni per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi.

Art. 5.

1. I progetti di ricerca in materia di tutela e gestione dei molluschi bivalvi, su proposta della regione, sono trasmessi alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per la sottoposizione al parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 6 della legge n. 41/1982.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

03A02106

DECRETO 13 febbraio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Arcole» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 10 giugno 2002 dal Consorzio tutela vini D.O.C. «Arcole» con sede in San Bonifacio (Verona), via Chiavichetta n. 92, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 24 gennaio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione d'origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Arcole», con sede in San Bonifacio (Verona), via Chiavichetta n. 92, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 24 gennaio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini D.O.C. «Arcole» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini D.O.C. «Arcole» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A02091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma nei giorni dal 21 gennaio 2003 al 27 gennaio 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con nota protocollo n. 837 del 3 febbraio 2003 la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza l'inagibilità dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma, nel suddetto periodo, a causa dell'incendio verificatosi nella notte tra il 20 e il 21 gennaio c.a. nell'archivio del P.R.A. di Roma.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Prassi.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

nota protocollo n. 11066 dei 10 ottobre 1997 - Dipartimento entrate;

nota protocollo n. 627 del 28 gennaio 1998 - Dipartimento entrate;

circolare n. 59 del 3 novembre 1998 - Dipartimento entrate;

circolare n. 77 del 3 agosto 2001 - Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 11 febbraio 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A02141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0838
Yen giapponese	128,70
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0,67900
Corona svedese	9,1300
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	84,56
Corona norvegese	7,5470
Lev bulgaro	1,9545
Lira cipriota	0,58069
Corona ceca	31,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,46
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6227
Lira maltese	0,4230
Zloty polacco	4,2022
Leu romeno	35555
Tallero sloveno	231,5251
Corona slovacca	42,162
Lira turca	1760000
Dollaro australiano	1,8081
Dollaro canadese	1,6316
Dollaro di Hong Kong	8,4528
Dollaro neozelandese	1,9345
Dollaro di Singapore	1,8900
Won sudcoreano	1291,78
Rand sudafricano	8,7233

Cambi del giorno 24 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0721
Yen giapponese	126,35
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,68000
Corona svedese	9,1248
Franco svizzero	1,4692

Corona islandese	84,19
Corona norvegese	7,5530
Lev bulgaro	1,9542
Lira cipriota	0,58079
Corona ceca	31,688
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,31
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6219
Lira maltese	0,4227
Zloty polacco	4,1787
Leu romeno	35213
Tallero sloveno	231,5250
Corona slovacca	42,273
Lira turca	1756000
Dollaro australiano	1,7810
Dollaro canadese	1,6054
Dollaro di Hong Kong	8,3615
Dollaro neozelandese	1,9012
Dollaro di Singapore	1,8645
Won sudcoreano	1275,80
Rand sudafricano	8,6983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A02478-03A02559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31981 del 6 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. G.T.R. GROUP, con sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni (Isernia), per il periodo dal 9 ottobre 2002 all'8 ottobre 2003.

Con decreto n. 31982 del 6 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sermac, con sede in Bari, unità di Bari - ufficio e stabilimento, per il periodo dal 23 settembre 2002 al 22 settembre 2003.

Con decreto n. 31983 del 6 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alcoa Italia, con sede in Milano, unità di Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina e Marcon (Venezia), Novara, Portovesme e Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 12 gennaio 2001 all'8 luglio 2001.

Con decreto n. 31984 del 6 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Saturno Industriale, con sede in Rosta (Torino), unità di Rosta (Torino), per il periodo dal 19 novembre 2002 al 18 novembre 2003.

Con decreto n. 31990 del 6 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unità di Bairo, Grugliasco, S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 gennaio 2003.

Provvedimenti concernenti l'annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31985 del 6 febbraio 2003, è annullato il D.D. n. 31857 del 24 dicembre 2002 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industrie del Basento, con sede in Potenza, unità di Potenza, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 dicembre 2002.

Con decreto n. 31986 del 6 febbraio 2003, è annullato il D.D. n. 31288 del 9 luglio 2002 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Cassino, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

03A02103

Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31989 del 6 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unità di Bairo, Grugliasco, S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 gennaio 2003.

03A02104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato inerente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso, di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2002).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata per il raccolto 2002.

Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, di semi oleosi e di piante proteiche sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece superata nella misura dell'1,099% e, pertanto, le superfici investite a mais, ammissibili ai pagamenti per superficie, saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.809.013. La superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 20.718. Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

03A02322

COMUNE DI ARAMENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Aramengo (provincia di Asti) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille;

La detrazione fissa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,30.

(Omissis).

03A01596

COMUNE DI CANALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Canale (provincia di Cuneo) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di confermare altresì in € 113,621 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01597

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelvetro Piacentino (provincia di Piacenza) ha adottato l'11 dicembre 2002 e il 15 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

ha approvato per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1. aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili;

2. aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale;

3. aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori).

(Omissis).

ha determinato per l'anno 2003 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da € 103,29 a € 258,23.

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da € 103,29 (pari a L. 199.997) a € 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche:

A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta);

B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali:

A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'abitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili);

C) titolare di reddito lordo soggetto ad IRPEF riferito al nucleo fanifliare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a € 11.040,37 (pari a L. 21.377.137) elevato a € 14.936,72 (pari a L. 28.921.523) se il coniuge è a carico, elevato di ulteriori € 530,40 (pari a L. 1.026.998) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati;

2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 24 maggio 2003 corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verrà predisposto dall'ufficio.

(Omissis).

03A01598

COMUNE DI LAMBRUGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lambrugo (provincia di Como) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente le aliquote relative all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pari al 5,3 per mille con detrazione nella misura di € 113,62;

aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili pari al 6,5 per mille;

di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, il quale testualmente recita: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata»;

di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari al 2 per mille.

(Omissis).

03A01599

COMUNE DI LASA (LAAS)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lasa (Laas) (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Con decorrenza dall'anno 2003 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

aliquota unica: 4 per mille.

2. L'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno 2003 e fino a diversa regolamentazione, come segue:

per tutte le abitazioni principali: € 465,00.

(Omissis).

03A01600

COMUNE DI LOMAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lomagna (provincia di Lecco) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:

4 per mille abitazioni principali, richiamando, altresì, quanto previsto dall'art. 3 «Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali» del vigente regolamento I.C.I.;

5,75 per mille altri fabbricati;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.

3. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto già approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S., (per l'anno 2003 di € 5.227,56), come di seguito riportato:

detrazioni I.C.I. per l'anno 2003: la detrazione di € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché la detrazione di € 154,94 solo a favore delle categorie più deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato:

Requisiti richiesti.

Categorie ammesse:

1. pensionati con residenza nel comune di Lomagna:

reddito annuale:

per nucleo con un singolo reddito, non eccedente il valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003 (nel conteggio non dovrà essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);

per nucleo con più redditi di pensione, il cumulo delle pensioni non dovrà superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni;

2. portatore di handicap al 100%:

reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003), oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;

3. lavoratori disoccupati:

reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003) oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;

4. lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilità:

reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003) oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;

Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, è elevato da € 826,33 a € 1.291,14;

5. titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti;

6. contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidità se convivente:

reddito annuale imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.455,12 (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2003), oltre a € 1.291,14 per ogni familiare da carico;

proprietà immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprietà) più eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovrà essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2003 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al responsabile del servizio tributi) e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

stato di famiglia;

denuncia dei redditi 2003 (redditi 2002) di tutti i componenti il nucleo familiare;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilità.

L'autorizzazione alla maggior detrazione, verrà comunicata entro il 14 giugno 2003 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al responsabile del servizio tributi).

I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi così come previste da deliberazione c.c. n. 58 del 28 luglio 1998 «Sanzioni amministrative - pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità», esecutiva per vidimazione dell'O.RE.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998.

(Omissis).

03A01601

COMUNE DI MESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mese (provincia di Sondrio) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad € 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazioni n. 57 del 26 novembre 1998.

(Omissis).

03A01602

COMUNE DI POZZOLEONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pozzoleone (provincia di Vicenza) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le previgenti aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nell'anno 2002 così come risultanti dalle seguenti delibere di giunta comunale e consiglio comunale, relativamente a:

I.C.I. giunta comunale n. 29 del 24 febbraio 1998 e consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 1998 che così stabiliscono:

aliquota unica 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A01603

COMUNE DI RANICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ranica (provincia di Bergamo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota unica del 6 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

03A01604

COMUNE DI RANZANICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ranzanico (provincia di Bergamo) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura differenziata del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta;

2. di confermare la detrazione di € 134,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01605

COMUNE DI RORÀ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rorà (provincia di Torino) ha adottato l'8 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 2003 non occorre modificare quanto già deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 20 febbraio 1998, e che l'aliquota I.C.I. permane al sei per mille, senza altre definizioni se non quelle stabilite per legge.

(Omissis).

03A01606

COMUNE DI ROVERETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rovereto (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

A. di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2003:

1. di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al 5 per mille ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune;

2. di ridurre per l'anno 2003 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari

direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari assimilate all' abitazione principale di cui all'art. 8 comma 1 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;

3. di ridurre per l'anno 2003 al valore, del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unità immobiliare è assoggettata all' aliquota ordinaria prevista al punto 1;

4. di applicare per l'anno 2003 un'aliquota pari al 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioè l' aliquota applicata all' abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni l'unità immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all' esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente ai servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unità immobiliari verrà applicata l'aliquota ordinaria;

5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e dell'art. 8, comma 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l' anno 2003 un'aliquota pari al 4 per mille;

6. di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'1 per mille per le unità immobiliari che nei corse dell'anno 2003 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 2003 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:

il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978 lettere *c), d)* ed *e)*, nel corso del 2003 o anche precedentemente al 2003;

l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'Ufficio tecnico comunale competente, o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell'anno 2003 (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1993 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'1 per mille sarà applicabile su tali aree definite «fabbricabili» in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno 2003;

qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 2003 o l' edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore dell'1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato;

7. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a € 258,00.=, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore, a € 517,00=, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2003, abbia avuto nel 2002 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 7.747,00;

8. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a € 258,00=, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a € 517,00=, dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2003, abbia avuto nel 2002 un reddito cumulativo imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 10.330,00=, e sia presente nel suddetto nucleo un componente di età superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 2003 ovvero portatore di invalidità superiore al 60%;

9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a € 258,00=, limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 2003 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24, primo comma, lettera «*c*» della L.P. n. 14/1991, per periodi di almeno sei mesi, anche non continuativi;

10. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, ad esclusione di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9) del presente provvedimento, in € 140,00=,. da applicarsi anche alle unità immobiliari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

11. di aumentare - ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (art. 6, comma 2) - al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:

l'abitazione principale del soggetto passivo e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;

le unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;

le unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente che scontano l'aliquota agevolata pari a 4 per mille se rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8 comma 1 del regolamento comunale, oppure l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri casi;

le unità immobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;

le unità immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti;

11-*bis* di aumentare al 9 per mille ai sensi della legge n. 43/1998 (art. 2, comma 4) - l'aliquota per le proprietà immobiliari non locate da almeno due anni;

12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformità ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.

(Omissis).

03A01607

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sant'Angelo Lodigiano (provincia di Lodi) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per abitazione principale: 5 per mille;

di stabilire la detrazione per abitazione principale in € 154,94=(L. 300.000);

(Omissis).

03A01608

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sasso di Castalda (provincia di Potenza) ha adottato il 22 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazione di € 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

03A01609

COMUNE DI SERINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Serina (provincia di Bergamo) ha adottato il 15 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili così come segue:;

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di € 103,29 sull'imposta dovuta.

(Omissis).

03A01610

COMUNE DI SOAVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Soave (provincia di Verona) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota unica del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità abitative inabitabili, per i soli fabbricati del «gruppo A» esclusa la «categoria catastale A/10», vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione. Per beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà presentare all'Ufficio tributi un'apposita richiesta, nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, indicando il codice fiscale, i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare e la data in cui sono iniziati i lavori volti al recupero dell'unità abitativa inabitabile. Il contribuente dovrà inoltre presentare, entro e non oltre i termini di legge, la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I., allegando alla stessa copia del verbale di inizio lavori.

L'Ufficio tecnico, per consentire i successivi controlli, dovrà trasmettere all'ufficio tributi copia della concessione edilizia e, al termine dei lavori, copia del verbale di fine lavori;

2. di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 in € 103,29;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A01611

COMUNE DI SOMAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Somaglia (provincia di Lodi) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille;

(Omissis).

03A01612

COMUNE DI STEZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Stezzano (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale come segue:

	Aliquota	Detarazione
A) abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale)	5 per mille	€ 154,94
B) abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge, a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ad affini di primo grado	5 per mille	
C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata	5 per mille	
D) immobili non compresi nelle precedenti categorie	6 per mille	

2) di subordinare l'efficacia della presente delibera alla modifica del regolamento del tributo da parte del consiglio comunale, allo scopo di inserire l'estensione dell'aliquota agevolata anche per i casi *B)* e *C)*.

(Omissis).

03A01613

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Torre San Giorgio (provincia di Cuneo) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 5, 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. Di confermare altresì la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale compreso le pertinenze in € 104,00 annue rapportata al periodo di durata di tale destinazione;

(Omissis).

03A01614

COMUNE DI VERNANTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vernante (provincia di Cuneo) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2003 sarà applicata nelle seguenti misure:

a) aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari: 7 per mille;

(Omissis).

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti a concorrenza del suo ammontare € 154,94.

(Omissis).

03A01615

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501047/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.